

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI



DELIBERAZIONE DEL C.C. N. DEL

Definizione criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

in applicazione art. 8 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006
sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010
“Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande di Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività”

Consulenza tecnica



Via Massena 20 – 10128 TORINO
Tel. 011/5516216 – Fax n.
011/5516289
www.catcom.it – e-mail:
cat@ascomtorino.it

Arch. Luisella Dughera
Via Vanchiglia 28 10124 Torino
Tel. 011885476



Corso Principe Eugenio 7/D TORINO
Tel. 011/52201 - Fax 011 5214706
www.confesercenti-to.it

INDICE

1. LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	3
2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 85 -13268 “DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEI CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ”.....	4
3. DEFINIZIONE ANALISI DELL'ASSETTO TERRITORIALE E SOCIOECONOMICO	6
<i>Brevi cenni storici, ambientali e geografici</i>	<i>6</i>
<i>Le attività produttive</i>	<i>8</i>
<i>L'offerta commerciale di Luserna San Giovanni</i>	<i>9</i>
<i>Bacino di prossimità del Comune di Luserna San Giovanni.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolazione, densità ed evoluzione dell'offerta commerciale nel bacino di prossimità del Comune di Luserna San Giovanni.....</i>	<i>12</i>
<i>L'adeguamento degli strumenti comunali dei sviluppo del commercio</i>	<i>18</i>
5. INDICAZIONI OPERATIVE E NORMATIVE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 38/06.....	19

1. La riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

La legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 ha contribuito al processo di semplificazione e razionalizzazione del settore del commercio e dei servizi avviato con il Decreto Legislativo 114/98 e proseguito con la riforma del titolo V della Costituzione italiana introducendo la nuova disciplina della somministrazione di alimenti e bevande

Partendo da questo presupposto, questa legge modifica significativamente i meccanismi di ingresso nel settore, eliminando molte barriere burocratiche all'entrata, fissa le norme per l'esercizio dell'attività così come i criteri generali di programmazione della rete distributiva in un'ottica di grande attenzione allo sviluppo territoriale complessivo ed alla salvaguardia di una pluralità di tipologie di esercizi di somministrazione per agevolare e favorire la tutela del consumatore.

Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione riformulano, infatti, le competenze ed il ruolo delle Regioni e dei Comuni in materia: le prime acquistano autonomia legislativa, di indirizzo programmatico e decisionale; i secondi, invece, sono chiamati, attraverso le scelte di pianificazione territoriale locale, a favorire lo sviluppo di una articolata e competitiva rete locale e la valorizzazione degli esercizi di somministrazione del rispettivo territorio in stretta correlazione con le caratteristiche socioeconomiche dei diversi territori.

Regioni e i Comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, devono fare comunque riferimento agli indirizzi e gli obiettivi generali fissati dallo Stato, nell'ambito delle competenze di salvaguardia della concorrenza, rimaste di competenza nazionale.

La suddetta legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, quindi, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio di attività di somministrazione e di fatto sostituisce la legge 287 del 25 agosto 1991.

Le innovazioni introdotte dalla legge regionale riguardano essenzialmente tre aspetti:

- una nuova definizione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, all'art. 2 specifica puntualmente che per somministrazione di alimenti e bevande si intende *“la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”*;
- il superamento del concetto di “contingentamento” relativo al numero massimo di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione concedibili sul territorio comunale o su parti di esso in relazione al rapporto tra domanda potenziale ed offerta esistente. Un principio questo, già presente nella l.r. n. 38/2006 che è stato ulteriormente chiarito e confermato dai provvedimenti regionali (l.r. n. 38/2009) e nazionali (d.lgs. 20 marzo 2010 n. 59) di recepimento della Direttiva Comunitaria sui servizi (direttiva 2006/123/CE);
- un nuovo ruolo pianificatorio per i comuni, chiamati a predisporre, sulla base degli indirizzi regionali, i criteri per l'insediamento delle attività, in base all'art. 8 *“Criteri per l'insediamento delle attività”* della legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

2. Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 -13268 “Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività”.

Con la deliberazione n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, la Regione Piemonte ha stabilito gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto all'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 e s.m. e i.

I contenuti del provvedimento entrato in vigore fin dalla data della sua approvazione (8 febbraio 2010) costituiscono i riferimenti per i comuni nell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione locale.

Sulla base delle indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, viene chiarito, gli aspetti di cui tener conto nell'attività di programmazione sono:

- a) il comportamento del consumatore;
- b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale;
- c) l'organizzazione del territorio **definita attraverso gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici**;
- d) la concertazione e il coordinamento degli atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della regione.

Viene chiarito che tra le condizioni fondamentali per una buona programmazione commerciale vi è la sua stretta coerenza e correlazione con la pianificazione territoriale e urbanistica.

I Comuni pertanto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 38/2006 sono chiamati ad adottare i criteri per l'insediamento delle attività nel rispetto degli indirizzi regionali, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

Gli obiettivi da adottare sono i seguenti:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati, anche nel rispetto dei principi della l.r. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e s. m. i. e dei contenuti degli “Indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa”, di cui alla D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s. m. i., i comuni nel predisporre i criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono basarsi sui seguenti elementi:

- a) le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati “esercizi di somministrazione”, che pur essendo, ai sensi della l.r. n. 38/06, ricompresi in un'unica tipologia, al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore, appare opportuno sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei

prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, nonché garantiscano le funzioni di servizio nei diversi ambiti territoriali dei comuni;

b) l'assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;

c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle differenti combinazioni dell'offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria;

d) il raccordo tra i criteri di sviluppo di settore e la pianificazione urbanistica locale: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e/o tra l'attivazione dell'intervento e la sua dotazione delle aree di servizi pubblici e private necessarie.

Il Comune di Luserna san Giovanni ha provveduto con D.C.C. n. del a dare attuazione alle disposizioni della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 *“Indirizzi generali e criteri di programmazione di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 s. m. e i.* Ora si appresta ad approvare la propria normativa comunale in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, in materia di criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Definizione analisi dell'assetto territoriale e socioeconomico

Brevi cenni storici, ambientali e geografici

Il territorio del comune di Luserna San Giovanni si estende per 1.785 ha nelle valli valdesi sulla riva destra del torrente Pellice alla confluenza con il torrente Luserna, ad un'altitudine di 474 metri sul livello del mare.

Sul suo territorio insistono mediamente nel corso degli ultimi decenni circa 8.000 residenti nonché circa 3.500 nuclei familiari, raggruppati sostanzialmente in tre concentrici (Airali, Luserna Alta e San Giovanni), con una densità abitativa complessiva di 448,61 ab./kmq.

Tipico territorio collinare e montano, per oltre il 42% caratterizzato da una pendenza superiore al 20%, fa parte del comprensorio di Pinerolo e della Comunità Montana Valle Pellice assieme ai comuni di Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Lusernetta, Rorà, Villar Pellice; sarà questo l'ambito territoriale cui si farà riferimento successiva analisi di capacità di competizione.


Sotto il profilo socio economico il comune fa parte della zona agricola D.O.C. del Pinerolese con i suoi 134 ha destinati prevalentemente ad attività di castanicoltura e frutticoltura, così come per quanto riguarda gli insediamenti produttivi beneficia nell'ambito di un sistema di coerenze reticolari indotte dal ruolo primario del comune di Pinerolo.

Significativo il ruolo svolto anche dal commercio e dalle attività di servizio sia alle imprese che alle persone; da sviluppare le potenzialità turistiche sia di ambito naturalistico che storico culturale.

Il comune è raggiungibile in treno ed in auto: da Torino attraverso l'autostrada A55 con uscita a Pinerolo; dalla Francia, attraverso l'autostrada A 32 e proseguimento sulla Statale 589.

L'apertura della nuova autostrada Torino-Pinerolo in occasione dei Giochi Olimpici invernali del 2006 ha molto facilitato i collegamenti di questo comune con il resto della provincia.

Fig.1 : le principali infrastrutture di collegamento



Fonte: Google Maps

Questi piccolissimi agglomerati presentano i caratteri tipici delle piccole frazioni dove l'offerta di servizi è rappresentata da pochi esercizi di vicinato che soddisfano le esigenze dei residenti.

La popolazione: distribuzione per fasce d'età e indici strutturali

La popolazione del comune, in base ai dati del censimento 2011, è costituita da 7531 persone residenti.

La struttura della popolazione presenta una percentuale di popolazione anziana, oltre i 64 anni, un po' più alta di quella relativa all'insieme della Comunità Montana di appartenenza e della provincia di Torino nel suo complesso a cui fa da contraltare una percentuale di bambini con meno di 15 anni quasi perfettamente in linea con i dati medi della comunità montana di appartenenza e della provincia di Torino.

Tabella 1: Struttura della popolazione per fasce d'età

Comune	Popolazione				Popolazione in %			
	Tot. 0_14	Tot 15_64	Totale oltre 64	Totale	Tot. 0_14	Tot 15_64	Totale oltre 64	Totale
Angrogna	110	549	211	870	12,64%	63,10%	24,25%	100,00%
Bibiana	522	2.097	757	3376	15,46%	62,11%	22,42%	100,00%
Bobbio Pellice	79	316	171	566	13,96%	55,83%	30,21%	100,00%
Bricherasio	624	2.862	1.031	4517	13,81%	63,36%	22,82%	100,00%
Luserna San Giovanni	926	4.558	2.047	7531	12,30%	60,52%	27,18%	100,00%
Lusernetta	64	328	132	524	12,21%	62,60%	25,19%	100,00%
Rorà	30	163	62	255	11,76%	63,92%	24,31%	100,00%
Torre Pellice	491	2.742	1.340	4573	10,74%	59,96%	29,30%	100,00%
Villar Pellice	151	636	333	1120	13,48%	56,79%	29,73%	100,00%
Totale comunità montana	2.997	14.251	6.084	23.332	12,85%	61,08%	26,08%	100,00%
Provincia di Torino	295.167	1.431.991	520.622	2.247.780	13,13%	63,71%	23,16%	100,00%

Fonte: Elab. CAT. su dati censimento 2011

L'analisi delle variazioni della popolazione negli ultimi vent'anni, effettuata in base ai dati ricavati dai censimenti Istat del 1981, 1991 e 2001 (tabella 2) evidenzia una leggera diminuzione nel numero di residenti (-2,33%) tra il 1991 e il 2001, che tuttavia si è accentuata nell'arco dell'ultimo decennio (-4,26%). Tale flessione della popolazione non ha interessato tutta la Val Pellice che, nel quinquennio 2006-2011 ha visto un leggero incremento della popolazione passando 23.057 nel 2005 a 23.332 residenti.

Tabella 2: Variazioni della popolazione di Luserna San Giovanni nei periodi intercensuari

Anni di Censimento	Popolazione	Variazione rispetto al censimento precedente	Variazione % rispetto al censimento precedente
Anno 1981	7444		
Anno 1991	8054	610	8,19%
Anno 2001	7866	-188	-2,33%
Anno 2011	7531	-335	-4,26%

Fonte: Elab. CAT. su dati Cens. Istat

Le attività produttive

Per analizzare l'economia di questo comune si farà riferimento alle unità locali così come sono state articolate nella pubblicazione di Piemonteincifre, anno 2012.

L'economia di Luserna San Giovanni, come si può rilevare dai dati riportati nelle successive tabelle n. 3 e 4, è caratterizzata da un forte ruolo delle unità locali commerciali, manifatturiere e del comparto delle costruzioni. Interessante rilevare come Luserna, assieme a Torre Pellice, manifesti anche una significativa presenza di unità locali di servizi, sia per le imprese che per le persone, a conferma del ruolo di attrazione sovracomunale che i due comuni esercitano su tutta la loro Comunità Montana.

L'altra peculiarità di Luserna San Giovanni è la produzione di gneiss, la famosa "pietra di Luserna" che viene estratta dalle cave comunali sviluppatasi fin dal XIX secolo il che spiega in parte la percentuale più elevata di unità locali nel comparto manifatturiero e delle costruzioni, rispetto agli altri comuni della Comunità Montana (cfr tabella 4).

Tabella 3: Dati Attività Economiche								
Comune	Unità locali totali, di cui:	attività manifatturiere	costruzioni	commercio	turismo	altri servizi	altre attività	altre tipologie di unità locali
Angrogna	120	5	14	5	8	13	69	6
Bibiana	405	42	69	55	17	65	153	4
Bobbio Pellice	84	5	9	8	14	7	41	0
Bricherasio	624	81	111	111	30	103	170	18
Luserna San Giovanni	774	90	155	169	52	163	112	33
Lusernetta	58	8	17	4	2	7	19	1
Rorà	54	2	10	3	4	5	29	1
Torre Pellice	501	33	72	151	53	132	40	20
Villar Pellice	138	9	21	15	11	11	63	8

fonte : Piemonteincifre2012

(1) **Unità locale:** Il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, ospedale, intendenza, ecc.) funzionalmente legato ad un'attività produttiva ma non necessariamente ubicato nello stesso comune in cui si trova la sede legale dell'attività, in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita.

Nel prosieguo di questo documento, quando si analizzerà la struttura distributiva del comune e il suo posizionamento competitivo rispetto ad altri ambiti territoriali non si farà più riferimento alle unità locali ma alle attività presenti sul territorio comunale; pertanto i dati potranno variare anche significativamente rispetto a quanto riportato nelle tabelle 3 e 4.

Tabella 4: Dati Attività Economiche (valori %)								
Comune	Unità locali totali, di cui:	attività manifatturiere	costruzioni	commercio	turismo	altri servizi	altre attività	altre tipologie di unità locali
Angrogna	120	4,17%	11,67%	4,17%	6,67%	10,83%	57,50%	5,00%
Bibiana	405	10,37%	17,04%	13,58%	4,20%	16,05%	37,78%	0,99%
Bobbio Pellice	84	5,95%	10,71%	9,52%	16,67%	8,33%	48,81%	0,00%
Bricherasio	624	12,98%	17,79%	17,79%	4,81%	16,51%	27,24%	2,88%
Luserna San Giovanni	774	11,63%	20,03%	21,83%	6,72%	21,06%	14,47%	4,26%
Lusernetta	58	13,79%	29,31%	6,90%	3,45%	12,07%	32,76%	1,72%
Rorà	54	3,70%	18,52%	5,56%	7,41%	9,26%	53,70%	1,85%
Torre Pellice	501	6,59%	14,37%	30,14%	10,58%	26,35%	7,98%	3,99%
Villar Pellice	138	6,52%	15,22%	10,87%	7,97%	7,97%	45,65%	5,80%
fonte : elab. Cat. su dati Piemonteincifre2012								

L'offerta commerciale di Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni è classificato come **comune subpolo della rete primaria** nell'Allegato 2 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS 31.3.1998 114/98", come modificata ed integrata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006.

Sono classificati come appartenenti alla rete primaria i comuni (poli e subpoli) nei quali si rilevano, contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell'offerta e le potenzialità per completare la gamma delle tipologie di strutture distributive, in funzione dell'adeguamento dell'offerta alle preferenze dei consumatori

In tale ambito i comuni subpoli sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei poli della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni.

Il Commercio in sede fissa

Il sistema distributivo del comune di Luserna San Giovanni è articolato in 89 esercizi di vicinato e 5 medie strutture di vendita. Completano la rete commerciale:

- a) 2 farmacie
- b) 5 rivendite di generi di monopolio di cui due annesse a rivendite di giornali e riviste e 1 annessa a distributore di carburanti;
- c) 5 edicole;
- d) 3 distributori di carburanti,

per un totale di dodici esercizi.

La maggior parte delle attività si concentra lungo via 1° Maggio, viale De Amicis e via Roma.

Integra la rete commerciale in sede fissa il mercato settimanale del venerdì con 114 posteggi di cui 107 stabilmente occupati.

Come emerge dalla tabella che segue il commercio tradizionale di vicinato risulta nettamente prevalente per quanto riguarda sia il settore alimentare, sia il non alimentare.

Tabella 5: Articolazione dell'offerta distributiva per tipologia e numero attività e settore – valori assoluti

TIPOLOGIA ESERCIZI	NUMERO ATTIVITÀ			
	ALIMENTARI	NON ALIMENTARI	MISTE	TOTALE
Vicinato	29	49	11	89
Medie strutture		3	2	5
Farmacie				2
Rivendite generi di monopolio + edicole + distributori carburanti				11
Totale complessivo				107

Fonte: Dati comunali al 12/03/2013

Il comune di Luserna san Giovanni presenta una buona dotazione di esercizi di somministrazione con una netta prevalenza di quelli di tipologia 4 cioè di quegli esercizi che esercitano un servizio di ristorazione di tipo tradizionale e di tipologia 2 e 3 (bar con ristorazione veloce). Più debole la presenza di bar-caffetterie (esercizi di tipologia 1).

Tabella 6: Articolazione dell'offerta distributiva per tipologia di esercizi di somministrazione – valori assoluti

Tipologia esercizi somministrazione	N. Esercizi
TIP. 1	2
TIP. 2	8
TIP. 3	4
TIP. 4	10
Totale esercizi somministrazione	24

Fonte: Dati comunali al 12/03/2013

Tabella 7: Comuni del bacino di prossimità

Comune	Livello gerarchico	Distanza in minuti	Distanza in Km
Luserna San Giovanni	subpolo	0	0
Pinerolo	polo	18	14,4
Torre Pellice	subpolo	3	1,7
Bricherasio	intermedio	10	6
San Secondo di Pinerolo	intermedio	13	10,6
Cavour	intermedio	17	15,2
Bagnolo Piemonte	intermedio	11	9,7
Barge	intermedio	16	14,5
Bobbio Pellice	minore	15	11,2
Villar Pellice	minore	11	7,7
Angrogna	minore	10	4,8
Osasco	minore	16	12,3
Macello	minore	19	14,8
Garzigliana	minore	16	12,2
Bibiana	minore	7	4,8
Campiglione Fenile	minore	11	6,9
Lusernetta	minore	5	2,2
Rorà	minore	16	8,3

Articolazione, densità ed evoluzione dell'offerta commerciale nel bacino di prossimità del Comune di Luserna San Giovanni

Nell'assetto ottimale delineato dai principi ispiratori della vigente normativa nazionale e regionale la rete distributiva dovrebbe assumere una configurazione in grado di garantire concorrenza, pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie e forme di vendita, trasparenza del mercato, possibilità di approvvigionamento, assortimento, sicurezza dei prodotti e servizio di prossimità a vantaggio del cittadino consumatore.

Nel contesto operativo in cui è inserita questa relazione, che si prefigge di motivare adeguatamente le scelte che l'Amministrazione Comunale di Luserna San Giovanni è chiamata ad assumere in relazione ai criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e, conseguentemente, agli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'offerta commerciale locale, occorre, per delineare idonee politiche ed azioni di intervento *analizzare le relazioni tra l'offerta commerciale del Comune di Luserna San Giovanni ed il contesto in cui è inserita.*

Come già ricordato il Comune di Luserna è classificato come comune subpolo della rete primaria, tra quelli cioè che *sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni.*

Detto in altri termini ciò significa che i comuni così classificati dovrebbero evidenziare un'offerta commerciale sufficientemente articolata e completa tale da soddisfare le esigenze di consumo a ricorrente frequenza d'acquisto dei residenti, ma anche proporre esercizi commerciali in grado di produrre una capacità di attrazione del consumo che, almeno per un limitato numero di funzioni, vada oltre il semplice soddisfacimento delle richieste di un consumo di prossimità e sia in grado di competere con quella espressa dagli esercizi dei comuni polo.

Per comprendere se l'offerta commerciale evidenziata da Luserna San Giovanni può rientrare in questa definizione, in che relazione essa si pone con l'offerta degli altri Comuni individuati attraverso la metodologia dell'isocrona e rilevare se vi sono carenze da colmare anche attraverso l'esercizio della funzione di programmazione della rete commerciale che le norme assegnano all'amministrazione comunale, si sono utilizzati tre indicatori, utili a meglio definire la *collocazione gerarchica del comune nei confronti del proprio bacino di prossimità.*

L'analisi prende in esame alcuni parametri basilari:

- a) *l'articolazione dell'offerta commerciale*, ovvero il numero di esercizi commerciali suddivisi per tipologie e relativa superficie di vendita;
- b) *la densità degli esercizi commerciali*, espressa dal rapporto abitanti per negozio di vicinato e mq. di superficie di vendita (di medie e grandi strutture di vendita e di centri commerciali) disponibile ogni 1.000 abitanti. *Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato*, minore è il numero di abitanti per esercizio maggiore è la densità e, conseguentemente la capacità attrattiva evidenziata dall'insieme degli esercizi di vicinato. *Per quanto riguarda medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali*, più alta è la quantità di metri quadrati disponibile ogni 1.000 abitanti, maggiore è la capacità di attrazione esercitata da queste tipologie di offerta commerciale. La rilevazione di tali indici è importante al fine di definire la maggiore o minore capacità potenziale di un luogo rispetto ad un altro di attrarre consumatori: è infatti ragionevole ipotizzare che una più numerosa ed articolata concentrazione dell'offerta possa risultare maggiormente interessante ed attrattiva, poiché consente in uno spazio minore e con un impiego di tempo inferiore di valutare una quantità di articoli maggiore.
- c) *l'evoluzione dell'offerta commerciale in un determinato arco di tempo*. Analizzando i cambiamenti avvenuti nell'articolazione dell'offerta commerciale, tra il 2005 ed il 2011, nel comune di Luserna San Giovanni e nel suo bacino di prossimità si ha la possibilità di rendere evidente come sia mutata la relazione dinamica tra l'offerta commerciale dei diversi comuni e come possa, conseguentemente, essere mutato il rispettivo posizionamento competitivo.

Tabella 8: L'offerta commerciale nel bacino di Luserna San Giovanni

COMUNE	LIVELLO GERARCHICO	POP.	VICINATO	MEDIE STRUTTURE*	SUPERFICIE MEDIE STRUT.*	GRANDI STRUTTURE*	SUPERFICIE GRANDISTRUT.*
LUSERNA SAN GIOVANNI	subpolo	7739	94	5	2495	0	0
PINEROLO	polo	35938	727	26	18480	3	18730
TORRE PELLICE	subpolo	4677	101	4	1306	0	0
BRICHERASIO	intermedio	4388	45	10	3306	0	0
CAVOUR	intermedio	5598	104	6	2736	0	0
SAN SECONDO DI PINEROLO	intermedio	3580	67	12	4330	1	3000
BAGNOLO PIEMONTE	intermedio	6047	58	8	2743	0	0
BARGE	intermedio	7826	101	12	3927	0	0
ANGROGNA	minore	891	1	0	0	0	0
BIBIANA	minore	3383	30	0	0	0	0
BOBBIO PELLICE	minore	581	5	0	0	0	0
CAMPIGLIONE FENILE	minore	1392	6	0	0	0	0
GARZIGLIANA	minore	559	2	0	0	0	0
LUSERNETTA	minore	526	2	0	0	0	0
MACELLO	minore	1255	6	1	270	0	0
OSASCO	minore	1130	8	2	2307	1	3500
RORA'	minore	257	1	0	0	0	0
VILLAR PELLICE	minore	1146	11	0	0	0	0
Totale bacino di prossimità		86913	1369	86	41900	5	25230

*dato comprensivo dei centri commerciali

Fonte: Elaborazioni CAT su dati Osservatorio Regionale del Commercio

La rete distributiva del comune di Luserna San Giovanni è costituita da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita. Le grandi strutture di vendita sono presenti solo nei comuni di Pinerolo, San Secondo di Pinerolo e Osasco.

Gli indici di densità (tabella 10), relativi agli esercizi di vicinato, evidenziano per il comune di Luserna San Giovanni una situazione di debolezza, indice di una certa evasione dei consumi, del comune rispetto all'altro comune subpolo della zona (Torre Pellice), al comune polo di Pinerolo e ad alcuni dei comuni intermedi compresi nel bacino di prossimità.

Per quanto riguarda le medie strutture di vendita Luserna San Giovanni, pur presentando una dotazione migliore rispetto all'altro comune di pari livello gerarchico, fa registrare un indice peggiore non solo rispetto al comune polo di Pinerolo ma anche rispetto ad alcuni dei comuni intermedi.

Tabella 9: Gli indici di densità commerciale nel bacino di Luserna San Giovanni

COMUNE	POPOLAZIONE	Indici densità		
		VICINATO	MEDIE STRUTTURE*	GRANDI STRUTTURE*
LUSERNA SAN GIOVANNI	7739	82,3	322,4	0,0
PINEROLO	35938	49,4	514,2	521,2
TORRE PELLICE	4677	46,3	279,2	0,0
BAGNOLO PIEMONTE	6047	97,5	753,4	0,0
BARGE	7826	53,8	488,7	0,0
BRICHERASIO	4388	53,4	1209,5	838,0
CAVOUR	5598	104,3	453,6	0,0
SAN SECONDO DI PINEROLO	3580	77,5	501,8	0,0
ANGROGNA	891	891,0	0,0	0,0
BIBIANA	3383	112,8	0,0	0,0
BOBBIO PELLICE	581	116,2	0,0	0,0
CAMPIGLIONE FENILE	1392	232,0	0,0	0,0
GARZIGLIANA	559	279,5	0,0	0,0
LUSERNETTA	526	263,0	0,0	0,0
MACELLO	1255	209,2	215,1	0,0
OSASCO	1130	141,3	2041,6	3097,3
RORA'	257	257,0	0,0	0,0
VILLAR PELLICE	1146	104,2	0,0	0,0
BACINO DI PROSSIMITÀ	86913	63,5	482,1	290,3

* indice comprensivo dei centri commerciali

Fonte: Elaborazioni CAT su dati Osservatorio Regionale del Commercio

L'analisi dei trend negli ultimi sei anni evidenzia come nell'ambito del bacino di Luserna san Giovanni il comune polo di Pinerolo abbia rafforzato nel complesso il proprio ruolo all'interno della propria conurbazione, così come fanno registrare un crescente sviluppo i comuni di San Secondo di Pinerolo e Osasco (cfr. tabella 10).

Tabella 10: variazioni offerta commerciale nel bacino di Luserna San Giovanni

COMUNE	LIVELLO GERARCHICO	POP.	VICINATO	MEDIE STRUTTURE*	SUPERFICIE MEDIE STRUT.*	GRANDI STRUTTURE*	SUPERFICIE GRANDI STRUT.*
LUSERNA SAN GIOVANNI	subpolo	-96	1	2	462	0	0
PINEROLO	polo	2122	17	-8	-1558	1	12000
TORRE PELLICE	subpolo	57	-6	0	0	0	0
BRICHERASIO	intermedio	304	-7	0	-219	0	0
CAVOUR	intermedio	215	9	0	0	0	0
SAN SECONDO DI PINEROLO	intermedio	164	10	2	819	0	0
BAGNOLO PIEMONTE	intermedio	416	-5	2	500	0	0
BARGE	intermedio	422	-1	-4	-1302	0	0
ANGROGNA	minore	105	0	0	0	0	0
BIBIANA	minore	410	1	0	0	0	0
BOBBIO PELLICE	minore	-32	-1	0	0	0	0
CAMPIGLIONE FENILE	minore	108	-3	0	0	0	0
GARZIGLIANA	minore	24	0	0	0	0	0
LUSERNETTA	minore	28	1	0	0	0	0
MACELLO	minore	81	0	0	0	0	0
OSASCO	minore	113	0	1	2047	1	3500
RORA'	minore	-6	0	0	0	0	0
VILLAR PELLICE	minore	-77	0	0	0	0	0
Totale bacino di prossimità		4358	16	-5	749	2	15500

*dato comprensivo dei centri commerciali

Fonte: Elaborazioni CAT su dati Osservatorio Regionale del Commercio

Il commercio su area pubblica a Luserna San Giovanni è costituito da un mercato con 107 banchi competitivo rispetto a quelli degli altri comuni del bacino di prossimità (cfr. tabella 11).

Tabella 11: Il commercio su area pubblica nel bacino di Luserna San Giovanni

COMUNE	LIVELLO GERARCHICO	POPOLAZIONE	N. MERCATI AMBULANTI	N. BANCHI	N. POSTEGGI ISOLATI
LUSERNA SAN GIOVANNI	subpolo	7739	1	107	1
PINEROLO	polo	35938	7	628	2
TORRE PELLICE	subpolo	4677	2	116	0
BRICHERASIO	intermedio	4388	1	27	0
CAVOUR	intermedio	5598	2	130	0
SAN SECONDO DI PINEROLO	intermedio	3580	1	6	0
BAGNOLO PIEMONTE	intermedio	6047	1	54	0
BARGE	intermedio	7826	1	71	0
ANGROGNA	minore	891	0	0	0
BIBIANA	minore	3383	1	21	0
BOBBIO PELLICE	minore	581	2	13	0
CAMPIGLIONE FENILE	minore	1392	0	1	1
GARZIGLIANA	minore	559	0	0	0
LUSERNETTA	minore	526	1	3	0
MACELLO	minore	1255	0	0	0
OSASCO	minore	1130	0	0	0
RORA'	minore	257	0	0	0
VILLAR PELLICE	minore	1146	1	4	0
Totale bacino di prossimità		86913	21	1182	4

Fonte: Elaborazioni CAT su dati Osservatorio Regionale del Commercio

Luserna San Giovanni inoltre presenta una buona dotazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, inferiore a quella del comune polo di Pinerolo ma in linea con quella degli altri comuni del bacino di prossimità di analoga dimensione demografica (cfr. tabella 12)

Tabella 12: Gli esercizi di somministrazione nel bacino di Luserna San Giovanni

COMUNE	POPOLAZIONE	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	CIRCOLI	AGRITURISMI
LUSERNA SAN GIOVANNI	7739	25	1	3
PINEROLO	35938	176	10	9
TORRE PELLICE	4677	29	4	2
BAGNOLO PIEMONTE	6047	22	1	4
BARGE	7826	31	4	1
BRICHERASIO	4388	16	0	6
CAVOUR	5598	20	7	2
SAN SECONDO DI PINEROLO	3580	18	1	1
ANGROGNA	891	8	0	2
BIBIANA	3383	11	2	4
BOBBIO PELLICE	581	9	0	2
CAMPIGLIONE FENILE	1392	6	2	2
GARZIGLIANA	559	3	0	0
LUSERNETTA	526	1	0	1
MACELLO	1255	2	2	0
OSASCO	1130	5	0	1
RORA'	257	4	0	3
VILLAR PELLICE	1146	3	1	3
Totale bacino di prossimità	86913	389	35	46

Fonte: Elaborazioni CAT su dati Osservatorio Regionale del Commercio anno 2011

4. Gli indirizzi di programmazione

L'adeguamento degli strumenti comunali dei sviluppo del commercio

L'Amministrazione Comunale ha provveduto attraverso la D.C.C. n. del all'adeguamento degli strumenti comunali di sviluppo del commercio a seguito delle modificazioni introdotte dalla nuova DCR n.191 – 43016 del 20/11/2012.

Il quadro complessivo della programmazione commerciale è sintetizzato nel riconoscimento delle zone di sviluppo commerciale di seguito riportate:

1) Addensamento Commerciale Storico Rilevante A1:

l'ambito territoriale urbano di antica formazione corrispondente al Centro Storico e le sue immediate adiacenze comprendente le aree identificate sotto la dicitura A1 nell'allegata tavola SOMM1 che costituisce parte integrante del presente documento.

Si considerano appartenenti all' Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

2) Addensamento Commerciale Storico Rilevante A1.2/ Luserna Alta:

l'ambito del nucleo storico nella zona denominata Luserna Alta meglio individuato nella allegata tavola SOMM1 sotto la dicitura A1.2 quale parte integrante del presente documento.

Si considerano appartenenti all' Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

Avvalendosi, inoltre, del disposto del disposto di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) n. 3 ed all'art. 22 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. , il comune si riserva la facoltà di riconoscere, in sede di esame delle istanze di cui all'art. 15 della medesima D.C.R. regionale, ulteriori Localizzazioni Commerciali urbane non addensate L1, purché le aree interessate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche sulle destinazioni d'uso, previste nei vigenti strumenti di pianificazione locale, non abbiano le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4., A.5., e siano intercluse per almeno tre lati nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato e rispettino integralmente i seguenti parametri:

- siano ubicate ad una distanza stradale massima di m. 700 da un nucleo residenziale al cui interno si rilevi la presenza di almeno 2.000 residenti,
- tale nucleo residenziale venga individuato entro una circonferenza teorica con raggio di ampiezza massima pari a m. 500,
- la localizzazione abbia una dimensione massima di mq. 40.000.

Alla luce delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti e in osservanza degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, il Comune di Luserna san Giovanni intende adottare criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione più congruenti con la pianificazione di tipo urbanistico - commerciale introdotta dal legislatore con la riforma Bersani sul commercio, dalla legge regionale n. 28/1999 e dalla DCR 563-13414/99 s.m. e i. distinguendo gli ambiti del territorio comunale in base alla loro diversa vocazione urbanistica e produttiva.

5. Indicazioni operative e normative per l'insediamento degli esercizi di somministrazione ai sensi della l.r. 38/06

Art. 1

Finalità del provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite agli esercizi di somministrazione ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 2

Recepimento Indirizzi della Regione Piemonte.

Con il presente provvedimento si intendono integralmente recepiti gli indirizzi di natura urbanistico commerciale della Regione Piemonte, contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 s.m.i., per quanto non espressamente puntualizzato nel presente atto.

Art. 3

Obiettivi del provvedimento.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Art. 4

Definizione di superficie di somministrazione

Si definisce "superficie di somministrazione" ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. de hors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

Le terrazze, i balconi, coperti e scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente superficie dell'immobile destinati all'attività di somministrazione, rientrano nel computo della superficie.

La superficie del dehors costituisce sempre superficie di somministrazione; la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehors rappresenta, quindi, sempre ampliamento della superficie di somministrazione. Tuttavia, tale superficie non computa ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo art. 10 tranne che sia in presenza di una struttura fissa con permesso di costruzione.

Non costituisce superficie di somministrazione l'eventuale superficie adibita a commercio al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari purché indicata in planimetria.

Art. 5

Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art.12 della l.r. n. 38/06.

Per ulteriori specificazioni in merito alla definizione di esercizio di somministrazione si rimanda all'art. 3 del regolamento comunale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi di somministrazione.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi e specificamente destinate al servizio al consumatore.

Art. 6

Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il territorio comunale in aree o edifici a destinazione d'uso urbanistica di "commercio al dettaglio" ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. F) della l.r. 56/77 s.m.i e dell'art. 24 c.1 sub a) della DCR n.563-13414/99 e s.m. e i., purché vengano integralmente rispettate le prescrizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m. e i. e quelle del presente documento.

Gli esercizi di somministrazione, per favorire l'integrazione con il commercio al dettaglio in sede fissa, possono insediarsi preferibilmente:

A) nell'**Addensamento Commerciale Storico Rilevante A1**, comprendente le aree identificate sotto la dicitura A1 nell'allegata tavola SOMM1 che costituisce parte integrante del presente documento.

Si considerano appartenenti all'Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

B) nell'**Addensamento Commerciale Storico Rilevante A1.2** corrispondente l'ambito del nucleo storico nella zona denominata Luserna Alta meglio individuato nella allegata tavola SOMM1 sotto la dicitura A1.2 quale parte integrante del presente documento.

Si considerano appartenenti all'Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

C) nelle localizzazioni commerciali non addensate L.1. riconoscibili in sede di istanza autorizzativa in virtù di quanto previsto nei Criteri comunali per l'insediamento del commercio in sede fissa.

Nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. sarà pertanto possibile procedere al puntuale riconoscimento di Localizzazioni Commerciali Urbane non Addensate L1 qualora l'area interessata risponda alla definizione riportata nel comma 4, lettera a) dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. nonché rispetti integralmente tutti i seguenti parametri:

- 1) deve essere ubicata entro 700 m. di distanza stradale (parametro J.1) da un nucleo residenziale di almeno 2000 residenti (parametro X.1);
- 2) la numerosità del nucleo residenziale (parametro X.1) deve essere verificata entro l'area compresa in un raggio di 500 m. (parametro Y.1);
- 3) la dimensione massima della localizzazione non deve superare i 40.000 mq. (parametro M1), e si misura sommando tutte le aree a destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi pubblici e/o da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 7

Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della l.r. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

- a) delle destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art. 6 del presente documento,
- b) delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e) dell'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;
- f) delle risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art.11;
- g) delle prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- h) delle risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi art 11, 12, 13, 14 e 15;
- i) delle eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- l) di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle medesime prescrizioni stabilite al comma precedente, fatti salvi i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale per i quali non viene richiesto il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 11 del presente documento. Se la superficie di somministrazione del locale oggetto di trasferimento è superiore a quella già autorizzata il trasferimento, ancorché nell'ambito dello stesso addensamento, soggiace integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 12 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 38/06 e di rispettare:

- a) le destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art.6 del presente documento,
- b) le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS e della sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e) l'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;

- f) le risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art.11;
- g) le prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- h) le risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15.
- i) le eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- l) tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Le variazioni in diminuzione della superficie di somministrazione soggiacciono alle medesime disposizioni di cui al comma precedente tranne che per quanto attiene il disposto di cui alle lettere e) ed f).

Nel caso di ampliamenti di superficie relativi ad esercizi di somministrazione, già autorizzati, per la verifica del fabbisogno di parcheggi si farà riferimento alla sola superficie in ampliamento come previsto al successivo art. 10.

Art. 8

Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

L'Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano del tessuto commerciale, si riserva di promuovere progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana, anche con riferimento al comparto della somministrazione di alimenti e bevande in base alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 s.m. e i. (Programmi di Qualificazione Urbana e Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori), in coordinamento e nel rispetto delle presenti norme.

Art. 9

Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

L'attività degli esercizi commerciali si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici individuati dal comune nel proprio territorio con lo strumento del P.R.G.C ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Ne consegue quindi che anche l'attività degli esercizi di somministrazione soggiace al rispetto delle prescrizioni introdotte dal Comune nel piano regolatore generale, nel regolamento di polizia urbana, nel regolamento edilizio, nel regolamento igienico-sanitario, nel regolamento per la disciplina della occupazione del suolo pubblico con allestimento di dehors stagionali e continuativi nonché nel regolamento esercizi di somministrazione al fine di salvaguardare parti del tessuto commerciale o singole attività, aventi valore storico e artistico, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.

Il Comune si riserva infine di integrare le disposizioni ad oggi vigenti negli strumenti urbanistici e regolamentari locali con eventuale appositi successivi provvedimenti assunti ai sensi del disposto di cui all'art. 7 comma 2 della D.G.R n. 85-13268/2010 e s.m.i. per tutelare le attività commerciali aventi valore storico e artistico, soprattutto se ubicate negli addensamenti urbani, al fine di evitarne lo snaturamento o l'espulsione.

Art. 10

Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m. e i., il fabbisogno totale di posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e di SCIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 ed smi.

Il soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio per il rilascio di permessi di costruire, di DIA e di SCIA in materia edilizia connessa all'insediamento o ampliamento di esercizi di somministrazione.

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione (dehors) appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso non è computata, tranne che nei casi in cui si sia in presenza di struttura fissa assoggettata alle fattispecie di cui al comma precedente.

Non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale, purché non comporti contestuale ampliamento della superficie di somministrazione.

Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il subingresso disciplinato dall'art 13. della l.r. 38/2006 smi in quanto cambio di titolarità che, come tale non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, né genera modificazioni della superficie di somministrazione.

Non è richiesto infine il soddisfacimento dei posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità a rischio desertificazione".

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1 ED L1
$S < 25$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
$25 \leq S < 50$	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
$50 \leq S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
$S \geq 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 ED L1
$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
$35 \leq S < 50$	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
$50 \leq S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
$S \geq 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E ALLE LOCALIZZAZIONI
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35 ≤ S < 50	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
50 ≤ S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S ≥ 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563- 13414/99 smi.

Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è calcolato sulla nuova superficie riparametrata alla differenza con quella esistente in precedenza secondo le seguenti modalità:

1. Calcolo del fabbisogno di parcheggi (N) sulla superficie totale in base a quanto previsto nelle tabelle sopra riportate, dove S è uguale alla superficie originaria + quella in ampliamento;
2. Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:

$$\text{Fabbisogno X} = \frac{\text{N x superficie in ampliamento}}{\text{Superficie totale}}$$

Le cifre decimali vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la prima cifra decimale sia superiore o inferiore a 5.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici standard di cui alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi nonché alle norme di cui all' art. 2 della legge n.122 /1989 ed eventualmente dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n.563-13414/99 smi, è reperita nell'area privata in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori nel rispetto delle prescrizioni poste al riguardo dalle norme di PRGC.

Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A1 e A1.2, nonché nelle localizzazioni commerciali urbane L1 in autoriconoscimento la quota di posti a parcheggio di cui al comma precedente, qualora non sia possibile il reperimento fisico, è monetizzabile nel rispetto di quanto previsto dalle norme di P.R.G.C. o regolamentari comunali.

Per la monetizzazione del fabbisogno aggiuntivo di posti auto per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il costo a posto auto è così determinato:

Valore di riferimento = costo parametrico di costruzione (€/mq) x 26 mq.

Rispetto a tale valore si applicano i seguenti adeguamenti:

- Addensamento A1: valore di riferimento x 0,80;
- Addensamento A1.2: valore di riferimento x 0,40;
- L1: valore di riferimento x 1.

Il costo parametrico di costruzione è determinato con successivo provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 11

Norme a tutela della viabilità.

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c.1 e 2 della l.r. 38/06 smi e dall'art 12 c. 8 D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore a 80 mq.

Sono sottoposte alla medesima valutazione i trasferimenti di sede di esercizi di somministrazione al di fuori dell'Addensamento/Localizzazione di provenienza, quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore di 80 mq.

La valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati nell'Addensamento A1 e nelle realtà minori a rischio di desertificazione commerciale.

Qualora le autorizzazioni e le SCIA di cui ai commi 1 e 2 siano riferite alla localizzazione commerciale L2 deve essere opportunamente integrato, oppure può essere dichiarato idoneo, il progetto unitario di coordinamento (PUC) previsto dall'art. 13 c. 3 lett. e) ed art. 14 c. 4 lett. b) della D.C.R. 563.13414/99 e smi sempre che comporti la relativa dotazione di posti auto.

Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto e asseverato da professionista incaricato, deve essere realizzato in conformità con il disposto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 9 nonché del comma 4 lettera b) 3 dell'art. 10 della D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 12

Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità

Nel caso sia obbligatorio presentare lo studio di impatto sulla viabilità, le soluzioni progettuali che rendono ammissibili l'insediamento devono essere concertate con il comune, oppure con la provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.

Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

La realizzazione delle opere oggetto di convenzione o di atto d'impegno unilaterale d'obbligo è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

Art. 13

Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario

Lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell'arco medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio di somministrazione, sarà pertanto onere del richiedente individuare la fascia oraria prevista per l'apertura dell'esercizio rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore medio dell'afflusso.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti nel caso emergano particolari esigenze conoscitive rispetto a specifiche problematiche puntuali, inerenti la singola istanza autorizzatoria o la singola SCIA.

Art. 14

Verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i casi previsti dall'art. 12 c.1 e 2 della l.r. 38/06 e dall'art 12 c. 8 D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, i permessi di costruire e le DIA in materia edilizia sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di idoneo studio da presentare a corredo delle istanze e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.

Il rilascio delle autorizzazioni e delle SCIA è altresì subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- studio che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'inserimento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sottoscritto ed asseverato da un professionista abilitato alla sua redazione:

1. Il rispetto della vigente normativa sull'inquinamento acustico nonché delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000 art. 10 e nel rispetto della zonizzazione acustica comunale.
2. Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
 - b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi
3. Qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico - architettonico, l'interessato deve presentare dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
4. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965 ,del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell'Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
5. RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati.
6. BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.

La valutazione di clima acustico preventiva, sottoscritta, oltre che dal professionista anche dal richiedente l'autorizzazione, deve necessariamente riportare:

- tipologia, ubicazione e orari dell'attività;
- contesto urbano di insediamento ed in particolare adiacenza o prossimità a residenze o luoghi di degenza;
- impianti presenti o installati all'interno ed all'esterno del locale quali ad esempio: frigoriferi, condizionatori, impianti di trattamento aria, cucine, macchinari, cappe di aspirazione, montacarichi, impianti di diffusione musicale, maxi schermi, videogiochi) e relativo orario di funzionamento;
- presenza anche stagionale di de hors su strada ovvero su cortile;
- eventuali licenze per piccoli intrattenimenti musicali trattenimenti danzanti;
- eventuali interventi di insonorizzazione(pennellature, controsoffitti, bussole, ecc ...)

Tale documento deve essere accompagnato anche da:

- stralcio in scala 1:1000 della carta tecnica comunale, che individui la localizzazione del locale e dei recettori;

- planimetria anche schematica del locale a scala maggiore che indichi gli usi degli ambienti e la posizione degli impianti;
- dichiarazione con la quale si attesta la conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal regolamento comunale in materia.

Nei casi in cui l'attività sia insediata in prossimità o adiacenza a residenze o luoghi di degenza (reettori), con svolgimento anche nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le ore 06:00 con presenza di impianti di diffusione musicale, maxischermi, videogiochi ovvero impianti esterni o con emissioni in esterno ovvero siano esercitati o previsti piccoli intrattenimenti musicali o trattenimenti danzanti, alla valutazione di impatto acustico preventiva deve essere allegata valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L 447/95, e art. 10 L.R. 52/2000, redatta da tecnico competente in Acustica Ambientale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.9-11616 del 2 febbraio 2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 art.3, comma 3, lettera c) – Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004 SO n.2).

La valutazione previsionale di impatto acustico con riferimento al contesto in cui l'attività viene ad inserirsi, può essere semplificata, a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Dovrà inoltre essere indicato se il documento è già stato prodotto nell'ambito di procedimenti edilizi o autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni che rendono ammissibile l'intervento costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e per i casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 12 c.1 e 2 della l.r. 38/06 e all'art 12 c. 8 D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

Art. 15

Prescrizioni particolari

L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere con eventuali successivi provvedimenti di Giunta nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 11 della D.G.R. regionale n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 di inibire temporalmente il rilascio delle autorizzazioni e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o prevedere limitazioni, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici.

In ogni caso tali provvedimenti dovranno riguardare ambiti circoscritti del territorio, avere carattere limitato nel tempo ed essere adeguatamente motivati.

Art 16

Procedure

Il procedimento amministrativo concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato da apposito regolamento comunale approvato con separato provvedimento di Consiglio Comunale.

Art. 17

Contestualità delle autorizzazioni per esercizi di somministrazione e dei permessi di costruzione

I permessi di costruire eventualmente necessari per la realizzazione, modificazione del luogo entro cui l'esercizio di somministrazione opera, sono possibilmente contestuali al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e delle SCIA per i casi previsti, nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie, vigenti ai fini del loro rilascio.